



| | | | |
|--|-------------|------------|--------------|
| Deliberazione n. | 1206 | Seduta del | 26 GIU. 2018 |
| Convenzione tra ASST Lecco e ASST Monza per attività di consulenza specialistica in ambito di sanità penitenziaria. | | | |

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10.12.2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23, è stata costituita a far data dal 01.01.2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 che disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;



- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Richiamata, inoltre, la seguente regolamentazione regionale in materia di sanità penitenziaria:

- DGR n. VIII/8120 del 01.10.2008 "*Sanità penitenziaria – Prime determinazioni in ordine al trasferimento al servizio sanitario nazionale in attuazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008*", con cui Regione Lombardia ha recepito il citato D.P.C.M. inerente alle modalità e criteri per il trasferimento al SSN della sanità penitenziaria e ha approvato le prime determinazioni in ordine al trasferimento alle ex Aziende Ospedaliere territorialmente competenti;
- Decreto DG Sanità n. 14230 del 21.12.2009 con cui Regione Lombardia ha approvato le "*Linee di indirizzo regionali per la sanità penitenziaria in attuazione della DGR n. VIII/8120 del 01.10.2008*", prevedendo, tra l'altro, l'attività di medico coordinatore che assicura l'assistenza sanitaria nei confronti dei detenuti;

Viste le note del 16.05.2018 prot. n. 24723 (prot. n. 17211 del 16.05.2018) e la e-mail del 12.06.2018 e del 13.06.2018, agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui l'ASST Lecco ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento di attività di consulenza specialistica in ambito di sanità penitenziaria, da parte di personale Dirigente Medico in servizio presso l'ASST Monza;

Rilevato che entrambe le ASST, in coerenza con i principi di cui sopra, hanno riconosciuto il comune interesse allo svolgimento dell'attività in argomento, al fine di razionalizzare le risorse e migliorare l'offerta dell'attività oggetto del presente provvedimento;

Atteso che presso l'ASST Monza è presente la S.S. Sanità Penitenziaria che possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Responsabile della S.S. Sanità Penitenziaria, con e-mail del 06.06.2018, con la disponibilità allo svolgimento dell'attività di consulenza fuori orario di servizio da parte dei Dirigenti Medici assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della citata S.S., nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione, del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;



- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza con e-mail del 08.06.2018;
acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Precisato che il personale Dirigente interessato è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che l'ASST Monza tratterrà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, di cui all'art. 25 del predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche; la restante quota rappresenta il compenso al personale;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Lecco per l'attività di consulenza specialistica in ambito di sanità penitenziaria, che sarà espletata dal personale Dirigente Medico dell'ASST Monza presso la "struttura integrata di assistenza sanitaria (S.I.A.S.) con Servizio di Medico di Base" della Casa Circondariale di Lecco, con decorrenza dal 01.07.2018 e fino al 30.06.2019, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione:

- del ricavo annuo stimato in € 13.256,00 al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento verso ATS/ASST Lombardia ", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
- del costo annuo, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata dal personale Dirigente Medico fuori orario di servizio, stimato in € 8.075,00, oltre a € 425,00 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento", con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato e oltre € 3.256,00 a titolo di rimborso spese;

Preso atto dell'attestazione della Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;



9

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Lecco per l'attività di consulenza specialistica in ambito di sanità penitenziaria, che sarà espletata dal personale Dirigente Medico dell'ASST Monza presso la "struttura integrata di assistenza sanitaria (S.I.A.S.) con Servizio di Medico di Base" della Casa Circondariale di Lecco, con decorrenza dal 01.07.2018 e fino al 30.06.2019, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;
2. di autorizzare il personale Dirigente Medico interessato, assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, a svolgere l'attività di consulenza in questione fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nonché nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
3. di stabilire che l'ASST Monza tratterà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, come previsto dal citato Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche e del ruolo sanitario; la restante quota rappresenta il compenso al personale;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
5. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:
 - del ricavo annuo stimato in € 13.256,00 al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento verso ATS/ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
 - del costo annuo, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata dal personale Dirigente Medico fuori orario di servizio, stimato in € 8.075,00, oltre a € 425,00 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento", con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato e oltre € 3.256,00 a titolo di rimborso spese;
6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;



7. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Copia non utilizzabile per fini legali



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1206 del 26 GIU. 2018

Oggetto:

Convenzione tra ASST Lecco e ASST Monza per attività di consulenza specialistica in ambito di sanità penitenziaria.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco
Autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in
modo virtuale dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Prov.le di Lecco - Ufficio Territoriale di
Lecco n. 4665 del 15/02/2016 - art. 3/2016. Il
pagamento è avvenuto in modo virtuale (2°
comma art. 15 D.P.R. n. 642/1972)

**CONVENZIONE TRA ASST LECCO E ASST MONZA PER
ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN AMBITO DI
SANITA' PENITENZIARIA.**

TRA

ASST Lecco, con sede in Lecco (LC) , Via dell'Eremo, 9/11 (P.IVA e C.F. 03622120131), in atto rappresentata dal Direttore U.O.C. Affari Generali Avv. Luisa Fumagalli, su delega del Commissario e Legale Rappresentante dell'ASST Lecco in esecuzione alla deliberazione n. 419 del 08.06.2018

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Matteo Stocco,

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

Q

- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;

RICHIAMATA

la seguente regolamentazione regionale:

- DGR n. VIII/8120 del 01.10.2008 *"Sanità penitenziaria – Prime determinazioni in ordine al trasferimento al servizio sanitario nazionale in attuazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008"*, con cui Regione Lombardia ha recepito il citato D.P.C.M. inerente alle modalità e criteri per il trasferimento al SSN della sanità penitenziaria e ha approvato le prime determinazioni in ordine al trasferimento alle ex Aziende Ospedaliere territorialmente competenti;
- Decreto DG Sanità n. 14230 del 21.12.2009 con cui Regione Lombardia ha approvato le *"Linee di indirizzo regionali per la sanità penitenziaria in*

attuazione della DGR n. VIII/8120 del 01.10.2008", prevedendo, tra l'altro, l'attività del medico coordinatore che assicura l'assistenza sanitaria nei confronti dei detenuti;

ATTESO CHE

- con nota del 16.05.2018 prot. n. 24723 (prot. n. 17211 del 16.05.2018) ed e-mail del 12.06.2018 e del 13.06.2018, l'ASST Lecco ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento di attività di consulenza specialistica in ambito di sanità penitenziaria da parte di personale Dirigente Medico in servizio presso l'ASST Monza;
- presso l'ASST Monza è presente la S.S. Sanità penitenziaria che possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- le Parti in coerenza con i principi sopra richiamati, riconoscono il comune interesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, al fine di razionalizzare le risorse e migliorare l'offerta dell'attività oggetto del presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – L'ASST Monza autorizza il proprio personale Dirigente Medico ad effettuare attività di consulenza specialistica in ambito di sanità penitenziaria, a favore della ASST Lecco e presso la "struttura integrata di

assistenza sanitaria (S.I.A.S.) con Servizio di Medico di Base” della Casa Circondariale di Lecco, che ospita mediamente n. 65/70 detenuti maschi.

Art. 3 – Le Parti concordano che l’attività di consulenza in oggetto consiste in particolare nello svolgimento delle seguenti attività:

- coordinamento ai sensi del Decreto DG Sanità n. 14230 del 21.12.2009 degli interventi delle professioni sanitarie coinvolte, ivi incluse quelle specialistiche, ospedaliere, delle sezioni specializzate o dedicate e quelle dei servizi territoriali per la presa in carico del disagio psichico o delle patologie da dipendenza;
- definizione dei bisogni generali assistenziali dei detenuti;
- costante rapporto con la Direzione Medica di Presidio Lecco e Bellano dell’ASST Lecco e con la Direzione Penitenziaria e relative articolazioni funzionali, vista l’alta complessità della gestione clinico assistenziale e della specificità giuridica delle persone detenute ed internate;
- consulenza telefonica.

Durante l’espletamento delle attività sopra indicate, il personale Dirigente Medico dell’ASST Monza:

- è responsabile della gestione dei locali sanitari, strumentazioni, arredi e delle attività dei sanitari che operano all’interno della struttura penitenziaria;
- deve raccordarsi con la Direzione Medica di Presidio Lecco e Bellano dell’ASST Lecco e rispettare le disposizioni dei Protocolli d’intesa, sottoscritti dalla stessa ASST Lecco nell’anno 2010 e nell’anno 2017 con la Casa Circondariale di Lecco.

Art. 4 - L’attività prevista sarà espletata, di norma, mediante:



- a) n. 2 accessi settimanali della durata di circa n. 5 ore ciascuno, alla tariffa di €. 250,00 ad accesso, oltre €. 74,00 ad accesso quale rimborso spese forfettario onnicomprensivo dei tempi di trasferta e spese di viaggio;
- b) n. 1-2 accessi mensili, sino ad un massimo di n. 20 accessi/anno, aggiuntivi e previa autorizzazione della Direzione Medica di Presidio Lecco e Bellano della ASST Lecco, della durata di circa n. 5 ore ciascuno, alla tariffa oraria di € 50,00, oltre €. 74,00 ad accesso quale rimborso spese forfettario onnicomprensivo dei tempi di trasferta e spese di viaggio;

fuori orario di servizio e in modo da non intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del personale Dirigente Medico individuato dall'ASST Monza nel rispetto dei principi di fungibilità e di rotazione.

Art. 5 – Ai fini della emissione della fattura l'ASST Lecco provvederà a trasmettere mensilmente alla ASST Monza una distinta dalla quale risultino il totale degli accessi effettuati, la tipologia delle prestazioni rese dal personale Dirigente Medico dell'ASST Monza nel periodo considerato, le date ed i relativi orari.

Art. 6 - Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato dall'ASST Lecco entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 7 - Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.

Q

L'ASST Lecco si impegna a manlevare l'ASST Monza da qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e riconducibile alla stessa ASST Lecco.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 8 – La presente convenzione **decorre dal 01.07.2018 e resterà in vigore fino al 30.06.2019**. Gli eventuali rapporti pregressi intervenuti tra le parti saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata PEC.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 9 – Le Parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute.

Atteso che la titolarità dei dati rimane in capo all'ASST Lecco, le Parti si impegnano sin d'ora a disciplinare la materia di trattamento dei dati e della sicurezza delle informazioni, nonché la nomina di Responsabile del

Q

Trattamento, a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con atto allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 10 – Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 e il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst-monza.it e www.asst-lecco.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 – Le Parti si riservano di regolare, mediante scambio di corrispondenza, eventuali modifiche alle tariffe praticate o ad altre modalità di espletamento dell'attività sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente in materia.

Le eventuali richieste di nuove attività dovranno essere espressamente concordate e sottoscritte dalle Parti.

Art. 12 - Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra l'ASST Lecco e l'ASST Monza.

Per quanto non contemplato nel presente contratto si rimanda alle norme del codice civile vigenti.

Art. 13 - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è soggetta ad imposta di bollo, a carico dell'ASST Lecco, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 131/86.

Art. 14 – In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, _____

Per ASST Lecco

per delega del Commissario in esecuzione alla deliberazione n. 419 del 08.06.2018

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

Avv. Luisa Fumagalli

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

ALLEGATO

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

ASST Lecco, con sede in Lecco (LC), Via dell'Eremo n. 9/11, C.F. e P.IVA 03622120131, (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "attività di consulenza specialistica in ambito di sanità penitenziaria" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

Q

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o

contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data.....

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ASST Lecco

per delega del Commissario in esecuzione alla deliberazione n. 419 del 08.06.2018

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

Avv. Luisa Fumagalli

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Copia non utilizzabile per fini legali